


Zimbra



castignani_o@camera.it

Invio documenti AGCOM

Da : Capo di Gabinetto Presidenza
<capogabinettopresidenza@agcom.it>

lun, 27 mar 2017, 10:00

4 allegati

Oggetto : Invio documenti AGCOM

A : com rai <com_rai@camera.it>

Cc : Giuseppe Renna <renna_g@camera.it>

Come da accordi intercorsi,
invio, per conto dell'Autorità, il documento integrativo rispetto al testo depositato
nell'audizione del 16 marzo u.s.
Con l'occasione allego copia del documento inviato dall'AGCOM al Governo il 23 febbraio u.s.
(citato più volte in sede di audizione) con relativa lettera di trasmissione

Cordiali saluti
Annalisa D'Orazio




image001.jpg
9 KB

 **RISPOSTE COMM VIG RAI_DEFINITIVO27mar17.pdf**
44 KB

 **Cardani a Calenda e Giacomelli_20170223.pdf**
79 KB

 **Allegato_AGCom a MISE_Segnalazione_proposta Convenzione
RAI_20170223.pdf**
123 KB

CAMERA DEI DEPUTATI - SENATO DELLA REPUBBLICA	
COMMISSIONE VIGILANZA RAI	
ARRIVATO IL	27 MAR. 2017
PROTOCOLLO N°	2842

COMMISSIONE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI

RADIOTELEVISIVI

(Presidente On. Roberto Fico)

AUDIZIONE DEL PRESIDENTE

DELL'AUTORITA'PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

ANGELO MARCELLO CARDANI

(Integrazione)

Palazzo San Macuto

16 marzo 2017

Faccio seguito all'audizione dello scorso 16 marzo, per chiarire i seguenti aspetti in relazione alle domande formulate dai Componenti di codesta Commissione, come risultanti dallo stenografico della seduta.

Con specifico riferimento a quanto rappresentato dal Sen. Rossi, si osserva quanto segue. In via preliminare, con specifico riferimento alle ragioni dell'affidamento della concessione del servizio pubblico radiotelevisivo alla Rai, si reputa doveroso ricordare che la scelta è di esclusiva competenza del Governo che rilascia la concessione.

Lo schema attualmente in esame si colloca nell'alveo delle previsioni recate dal Testo unico e, segnatamente, dall'art. 49, comma 1, che affida alla Rai la concessione "in esclusiva" dell'esercizio del servizio pubblico generale radiotelevisivo, radiofonico e multimediale su tutto il territorio nazionale. Tale disposizione non è stata oggetto di alcuna revisione attraverso le diverse norme succedutesi nell'ultimo anno che hanno prorogato la durata della concessione in essere (cfr. dlgs 18 aprile 2016, n. 50, legge 26 ottobre 2016, n. 198, decreto legge 30 dicembre 2016, n. 344).

Fermo quanto rilevato, il tema è di sicuro interesse sebbene, alla vigilia del rilascio della concessione, questo ragionamento appaia puramente accademico.

In astratto, è indubbio che nessun soggetto possa ritenersi affidatario esclusivo e per sempre di un compito così delicato: in quest'ottica, l'Autorità osserva che la revisione della durata della concessione (da venti a dieci anni) costituisce un interessante elemento di novità.

Quanto alla prospettata ipotesi di uno spacchettamento del servizio pubblico tra diversi soggetti, si ritiene che un simile orientamento postuli un'attenta valutazione in termini di compatibilità con l'ordinamento nazionale ed europeo e di valutazione dell'efficacia della scelta stessa.

Per quel che concerne la valutazione della natura o meno di servizio pubblico delle trasmissioni offerte dalla Rai, l'Autorità verifica esclusivamente la correttezza della separazione contabile: come rilevato nel testo agli atti, lo strumento si è dimostrato del tutto inefficace anche in ragione dell'ampia discrezionalità di cui dispone la concessionaria pubblica nella definizione dei tre aggregati.

A questo riguardo, vale comunque ricordare che l'attuale contratto di servizio 2010-2012 (vigente in regime di *prorogatio*) all'art. 9 declina in maniera dettagliata i generi predeterminati di servizio pubblico. Tuttavia, spetta poi alla Rai ricondurre i singoli programmi a questi generi, dovendosi limitare a fornire una relazione semestrale – resa pubblica sul proprio sito - all'Autorità, alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi e al Ministero dello sviluppo economico sul volume dell'offerta classificata secondo i generi. Pertanto, le norme attualmente vigenti non attribuiscono alcuna specifica competenza all'Autorità e più in generale a nessun soggetto terzo in ordine a tale classificazione.

A questo proposito, appare utile richiamare nuovamente l'attenzione sul fatto che il modello di separazione contabile concepito dal legislatore nel 2004 (e poi trasfuso nel Testo unico) non ha pienamente corrisposto a principi di efficacia ed economicità dell'azione amministrativa, per di più in presenza di scarsi poteri reali di indirizzo, correzione e sanzione in capo a questa Autorità. Alla luce della oggettiva inadeguatezza del modello vigente, si sottolinea che la stessa Commissione europea, nella Comunicazione relativa all'applicazione delle norme sugli aiuti di Stato al servizio pubblico di emittenza radiotelevisiva (2009/C 257/01), per quanto abbia previsto come requisito minimo la separazione contabile, ha tuttavia chiesto agli Stati membri “*di considerare come forma di pratica migliore la separazione funzionale...*”. La separazione

funzionale, richiedendo all'operatore l'obbligo di collocare le attività in esclusiva relative alla fornitura del servizio pubblico in un'entità "commerciale" operante in modo indipendente (e utilizzando termini, condizioni e procedure trasparenti per identificare le relazioni verso unità organizzative distinte relativamente ai prezzi e ai servizi offerti per la raccolta pubblicitaria e altri meccanismi di ricavo diversi dal canone) consente una maggiore capacità di verifica degli effetti sui mercati esterni al servizio pubblico e concorrenziali. La separazione funzionale consentirebbe, tra l'altro, un approccio graduale, consentendo di ridurre i rischi di incertezza su ricavi e margini dell'impresa rispetto ad una soluzione radicale di separazione proprietaria o societaria, ovvero la privatizzazione della società di raccolta pubblicitaria. Pertanto, l'Autorità ritiene di suggerire l'introduzione di una separazione funzionale – previa una puntuale definizione della missione di servizio pubblico – anche per soddisfare più efficacemente le esigenze di trasparenza postulate dall'ordinamento comunitario.

Venendo poi agli altri temi prospettati dal Sen. Rossi, si osserva che il testo della convenzione in discussione reca disposizioni in ordine all'oggetto della concessione (art. 1) e agli obblighi del concessionario (art. 3); cionondimeno, non si ravvisano controindicazioni ad una ulteriore e più puntuale declinazione dei diritti e degli obblighi sui quali anche l'Autorità sarà chiamata a vigilare, fermo restando comunque la specifica funzione riservata a questo scopo al contratto di servizio.

Per quel che concerne il tema della pubblicità e della concorrenza, nel rinviare a quanto precisato nella relazione, si osserva che non esistono obiezioni di principio rispetto alla possibilità di un finanziamento misto del servizio pubblico e anche la Commissione

europea si è espressa in tal senso¹. L'attenzione della Commissione è stata rivolta piuttosto verso il livello del finanziamento da parte dello Stato - per assicurare che lo stesso sia proporzionato alla missione di servizio pubblico – ma, anche, all'esigenza che non si realizzino sovra-compensazioni laddove il finanziamento pubblico eccedesse i costi sostenuti per l'esercizio del servizio pubblico.

Quanto ai limiti di affollamento pubblicitario, giova rilevarsi che la norma primaria di riferimento contenuta nel Testo Unico (art.38, comma 1) mutua, di fatto, il dettato della previsione recata dalla legge n. 223/1990 (cd. legge Mammi), prevedendo che *“La trasmissione di messaggi pubblicitari da parte della concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo non può eccedere il 4 per cento dell'orario settimanale di programmazione ed il 12 per cento di ogni ora”*, senza fornire indicazioni più specifiche. Allo stato, il calcolo del limite del 4% settimanale viene effettuato cumulativamente sulle tre reti generaliste, mentre per i canali tematici (come per le emittenti private) si procede canale per canale. Ciò avviene sulla scorta di un criterio interpretativo maturato in sede di applicazione della citata legge Mammi, richiamato tra i criteri di monitoraggio per il calcolo dell'affollamento pubblicitario da parte dell'Autorità (cfr. allegato tecnico agli atti di gara).

In ogni caso, avuto riguardo al panorama internazionale, preme osservare, in via generale, che la Direttiva Europea sui Servizi di Media Audiovisivi, pur prevedendo un limite

¹ Sul tema del finanziamento del servizio pubblico radiotelevisivo principi specifici sono introdotti nella *Comunicazione della Commissione relativa all'applicazione delle norme sugli aiuti di Stato al servizio pubblico di radiodiffusione* del 2001. In tale documento la Commissione, premessa l'astratta riconducibilità del finanziamento pubblico radiotelevisivo alla nozione di aiuto di Stato, ritiene che la sua legittimità debba essere valutata alla luce dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera d) e dell'articolo 106, par. 2, TFUE.

comune a tutti gli Stati membri in materia di affollamenti pubblicitari, persegue uno scopo di armonizzazione minima da cui deriva che gli Stati medesimi hanno facoltà di adottare legislazioni nazionali di recepimento anche più stringenti che variano però significativamente da Paese a Paese, rendendo un confronto tra le varie situazioni non agevole. Ciò vale in particolare con riferimento all'esercizio del servizio pubblico radiotelevisivo rispetto al quale le esperienze dei vari Paesi presentano caratteristiche ed elementi piuttosto diversi (come si evince dall'approfondimento svolto nel documento depositato in sede di audizione).

Quanto al tema del pluralismo politico sollevato dall'on. Nesci, si ricorda che tale tematica, cui l'Autorità riserva una particolare attenzione proprio in ragione delle specifiche funzioni di vigilanza che la legge le assegna, non riguarda solo l'emittenza pubblica. Preme in questa sede tuttavia sottolineare come l'esigenza di un rigoroso rispetto dei principi sanciti a tutela del pluralismo informativo rappresenti per la Rai, in quanto concessionaria del servizio pubblico, un tratto particolarmente significativo e qualificante della propria missione, dovendo dunque tradursi in un effettivo impegno a riservare adeguata attenzione alle forze politiche e ai movimenti che concorrono alla vita istituzionale e politica del nostro Paese; del pari, appare necessario richiamare l'attenzione sul tema della tutela del pluralismo sociale inteso quale strumento per dare voce a tutte le componenti e le istanze della società civile, che rappresenta un aspetto qualificante della missione di servizio pubblico.

Infine, per quanto riguarda il tema sollevato dall'on. Ciampolillo in merito all'informazione diffusa dal servizio pubblico in relazione allo scarso seguito che questa avrebbe presso il pubblico giovane, messa in qualche misura in relazione alla performance

dell'Italia nelle classifiche della libertà di stampa, occorre sottolineare che i dati disponibili non sostengono l'ipotesi che tale fenomeno sia strettamente legato alla sola informazione, e debba dunque essere letto entro un approccio più generale connesso anche ai nuovi comportamenti di scelta dei pubblici giovanili. In secondo luogo, si segnala che la legge non ha attribuito all'Autorità alcuna specifica funzione di vigilanza sull'informazione stampata, peraltro anche in ragione delle prerogative costituzionali della libertà di stampa. Altra cosa è, ovviamente, avere attenzione verso le dinamiche legate al mercato dell'informazione e alle problematiche della professione giornalistica, tematiche verso le quali l'Autorità ha manifestato nel tempo forte sensibilità. Proprio in questi giorni verrà presentata la seconda edizione dell'Osservatorio sul giornalismo, una indagine conoscitiva dell'Autorità e che si inserisce nelle attività di monitoraggio sul sistema dell'informazione.

Per completezza, inoltre, con riguardo al riferimento al 77° posto della classifica della libertà di stampa (il riferimento è al World Press Freedom Index 2016), giova sempre ricordare, come ha fatto a più riprese la stessa Federazione Nazionale della Stampa Italiana, che i motivi di questo pur poco onorevole risultato sono principalmente legati ad altri fattori (quali le condizioni dei giornalisti che sono oggetto di minaccia o vivono sotto scorta, le querele temerarie o la questione della depenalizzazione del reato di diffamazione), che meritano certamente un'articolata trattazione non riducibile certo al solo contesto della Convenzione del servizio pubblico.

In merito alle operazioni effettuate dalla società Rai way S.p.A. si precisa che non sussistono obblighi di legge in capo a quest'ultima società relativamente alla compravendita di torri, tralicci e più in generale concernenti la manutenzione delle

antenne della propria rete. Le operazioni a cui il senatore ha fatto riferimento si riferiscono infatti all'acquisto di società titolari di torri e tralicci ma non di frequenze.

Passando poi all'analisi del correlato quesito della capacità trasmissiva occorre effettuare alcune precisazioni.

Rai è tenuta innanzitutto ad un generale principio di efficacia ed efficienza in particolare quando utilizza risorse derivanti dal canone. La possibilità di scelta dell'acquisto di capacità trasmissiva da terzi – unitamente alla possibilità per la controllata Rai Way di vendere a terzi capacità trasmissiva - è un'opzione che avrebbe l'effetto indiretto di spingere Rai Way all'innovazione e all'uso efficiente dei MUX-DTT e non ad adagiarsi su un contratto commerciale garantito (e a possibili prezzi non efficienti) per la trasmissione del segnale RAI. Rai, in qualità di cliente principale di Rai Way, deve avere una leva contrattuale, potendo negoziare sui tempi e la qualità del servizio di gestione e trasmissione fornito dall'operatore di rete. Per questo l'Autorità è favorevole alla nuova impostazione dell'articolo 7 della Convenzione che, rispetto al passato, e anche alla luce della liberazione della banda 700 MHz per usi radiomobili, non parla di assegnare alla Rai i diritti d'uso ma di attribuirle (o individuare le forme contrattuali per l'attribuzione) la capacità trasmissiva necessaria ad adempiere gli obblighi del contratto di servizio. Per comprendere, dunque, tale nuovo scenario occorrerà attendere la bozza del nuovo contratto di servizio.

Con specifico riguardo al tema della radiofonia e, segnatamente, ai temi sollevati dall'on. Ciampolillo, si segnala che essi non risultano direttamente attinenti allo schema di convenzione in discussione, e si svolgono tuttavia le seguenti precisazioni.

L'on. Ciampolillo ha citato la delibera n. 664/09/CONS, approvata dall'Autorità nel 2009, affermando che questo provvedimento avrebbe impedito lo sviluppo del servizio di radiofonia digitale, cd. DAB (Digital Audio Broadcasting), bloccandone la sperimentazione.

In via preliminare, giova sottolineare come la delibera in parola non abbia in realtà bloccato lo sviluppo del servizio DAB; al contrario, essa ha fissato le basi regolamentari per la diffusione del servizio stesso sul territorio nazionale, definendo tutti gli strumenti necessari alla transizione del servizio dalla fase sperimentale alla fase a regime. La delibera definisce le regole per l'offerta del servizio DAB, ripartendo in maniera congrua le risorse tra le reti nazionali e quelle locali, e stabilisce la *roadmap* per l'avvio definitivo del DAB, individuando il percorso per la pianificazione e l'assegnazione delle frequenze. Infatti, numerosi sono i provvedimenti adottati successivamente dall'Autorità per implementare la *roadmap* di avvio a regime del DAB, a partire dalla prima pianificazione delle frequenze, avvenuta con la delibera 300/10/CONS, che stabilisce che in ciascuna regione dovranno essere disponibili per il DAB il canale 12 VHF e almeno altri due canali VHF per un totale di 12 blocchi di diffusione.

Con riferimento a tale ultimo aspetto, si evidenzia che il sistema DAB non prevede l'assegnazione di frequenze alle singole emittenti radiofoniche, ma a consorzi di emittenti al fine di sfruttare al massimo l'efficienza trasmissiva del sistema radio digitale. Pertanto, le emittenti radiofoniche sia nazionali – tranne la concessionaria del servizio pubblico – sia locali, devono formare dei consorzi ai quali vengono assegnati i singoli blocchi di frequenza secondo le modalità stabilite inizialmente con la delibera n. 664/09/CONS e, poi, successivamente integrate (v. *infra*) nel 2013 con la delibera n. 567/13/CONS.

Per ciò che riguarda la pianificazione delle frequenze, successivamente all'adozione della delibera n. 300/10/CONS, l'Autorità ha dato avvio al servizio DAB con le delibere n. 180/12/CONS, che pianifica le frequenze nella Provincia autonoma di Trento, e n. 383/13/CONS, per la Provincia autonoma di Bolzano. Nel 2014 si è provveduto alla pianificazione di ulteriori zone dell'Italia, ossia le Regioni Valle d'Aosta e Umbria e le Province di Torino e Cuneo (delibera n. 602/14/CONS). Nel 2015, l'Autorità ha pianificato le frequenze per il servizio DAB per le Province di Firenze, Arezzo, Pistoia, Prato, Siena, L'Aquila, Cagliari, Nuoro, Ogliastra, Carbonia-Iglesias (delibera n. 465/15/CONS). Quest'ultimo provvedimento, peraltro, ha stabilito la definitiva suddivisione del territorio nazionale in 39 bacini di servizio per le diffusioni locali.

Infine, con la delibera n. 124/16/CONS, l'Autorità ha esteso la pianificazione per il servizio di radiodiffusione sonora in tecnica digitale DAB+ negli ulteriori bacini (n. 22, 28, 29, 30, 33, 34, 35 e 37), giungendo a pianificare complessivamente 16 bacini locali dei 39 bacini identificati. L'impossibilità di procedere a ulteriori interventi di pianificazione è, come noto, dovuta alla indisponibilità di altre risorse frequenziali. A tale riguardo, è stata più volte valutata e approfondita, sebbene senza pervenire ad alcun esito positivo, la possibilità di utilizzare le risorse frequenziali (6 blocchi) disponibili sul canale 13 VHF, attualmente assegnato al Ministero della Difesa.

In ogni caso, circa possibili futuri interventi di pianificazione in favore del DAB, si evidenzia che occorrerà necessariamente considerare gli effetti del programmato *refarming* della banda 700 MHz. Infatti, la destinazione di tale banda ai servizi di comunicazione elettronica a banda larga senza fili (da attuarsi entro gli anni 2020- 2022) è destinata a incidere significativamente sul numero di risorse frequenziali che resteranno

disponibili per usi radiotelevisivi e, conseguentemente, a produrre impatti rilevanti sulla configurazione e sul numero delle reti trasmissive così come attualmente pianificate.

Quanto agli interventi di semplificazione della disciplina regolamentare, come già anticipato, l'Autorità, alla luce dell'esperienza maturata in fase di prima applicazione della già citata delibera n. 664/09/CONS e dunque allo scopo di superare alcune criticità emerse in fase di assegnazione dei relativi diritti d'uso e di dare ulteriore impulso all'avvio del mercato nazionale e locale della radiofonia digitale, con la delibera n. 567/13/CONS ha modificato ed integrato il regolamento della fase di avvio delle trasmissioni radiofoniche DAB. In particolare, sono state introdotte le seguenti modifiche:

- maggiore flessibilità nell'utilizzo della capacità trasmissiva assegnata a ciascun fornitore di contenuti (nazionale e locale);
- con riferimento all'emittenza locale, semplificazione dei requisiti di partecipazione necessari per la formazione dei consorzi assegnatari dei diritti d'uso frequenze per il DAB
- sempre con riferimento all'emittenza locale, introduzione di una procedura di selezione comparativa gestita dal Ministero, nel caso in cui il numero dei consorzi richiedenti i diritti d'uso sia superiore al numero di blocchi di frequenze pianificate per un determinato bacino;
- introduzione di obblighi più stringenti orientati all'effettiva implementazione delle reti, attraverso l'imposizione di un obbligo di copertura del 70% della popolazione, in aggiunta all'obbligo già previsto di copertura del 40% della popolazione entro il secondo anno dalla concessione dei diritti d'uso.

Infine, sul tema del servizio radiofonico, si evidenzia che l'AGCOM ha evidenziato, nel documento inviato al Governo il 23 febbraio u.s. (che trasmettiamo unitamente alle integrazioni), l'importanza di occuparsi con incisività, e già nella Convezione, del mezzo radiofonico nell'ambito del servizio pubblico offerto da RAI, anche relativamente allo sviluppo della tecnologia digitale e rinnova pertanto questo orientamento anche in questa sede.

Come sempre, si resta a disposizione per ogni eventuale ed ulteriore chiarimento.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Il Presidente

Dott. Carlo Calenda
Ministro dello sviluppo economico
Via Molise 2 – Roma
segr.min@pec.mise.gov.it

e p.c. On. Antonello Giacomelli
Sottosegretario di Stato
allo sviluppo economico
Largo Pietro di Brazzà, 86 - Roma
giacomelli.segreteria@pec.mise.gov.it

COPIA DI LAVORO

Nell'esercizio del proprio potere di segnalazione al Governo ai sensi dell'articolo 1, comma 6, *lettera c)* della legge n. 249 del 31 luglio 1997, la legge n. 249 del 1997 e di quanto previsto all'art. 1, comma 6, lett. b), n. 10 della Legge n. 249/97, il quale prevede che l'Autorità proponga al Ministero delle comunicazioni (ora MISE) lo schema della convenzione annessa alla concessione del servizio pubblico radiotelevisivo, l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni intende formulare osservazioni e proposte ai fini della predisposizione del testo definitivo della Convenzione.

A tal fine, invio in allegato alla presente il testo della segnalazione e proposta.

Angelo Marcello Cardani
Firmato da:
Angelo Marcello Cardani
Motivo:

Data: 23/02/2017 16:39:43

Allegato: segnalazione/proposta Convenzione annessa alla concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale

**CONSIDERAZIONI E RIFLESSIONI NELLE
COMUNICAZIONI PER LA PREDISPOSIZIONE DELLA CONVENZIONE ANNESSA
ALLA CONCESSIONE DEL SERVIZIO PUBBLICO RADIOFONICO, TELEVISIVO E
MULTIMEDIALE**

Premessa

Una articolata riflessione sul futuro del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale muove dall'avvertita necessità di riconsiderare la materia alla vigilia del rinnovo del rapporto di Concessione Stato-RAI.

L'analisi mira ad individuare quali siano i possibili punti di forza del servizio pubblico radiotelevisivo nell'era digitale anche alla luce di un confronto con le esperienze maturate negli altri paesi europei, intervenendo al contempo sulle principali criticità riscontrate. I principali punti sui quali incardinare la riflessione sono: a) la definizione del ruolo della concessionaria e della missione di servizio pubblico; b) le risorse effettive e l'efficacia ed efficienza nel loro uso; c) la verifica di qualità del servizio prestato e del raggiungimento degli obiettivi.

La Convenzione annessa alla concessione contiene il quadro generale di riferimento in cui si colloca l'operato della RAI per i prossimi dieci anni. Ai sensi di quanto previsto all'art. 45, comma 1, del Testo unico dei servizi di media audiovisivi (di seguito, TU o TUSMAR) così come modificato dalla legge 220/2015 “[.....] *il servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale è svolto dalla concessionaria sulla base del contratto nazionale di servizio rinnovato ogni cinque anni nel quadro della concessione che riconosce a RAI il ruolo di gestore del servizio pubblico[...]*”.

La Convenzione ha carattere generale e prospettico (dieci anni) e contiene principi, criteri e condizioni che costituiscono il quadro di riferimento della Concessione e su cui si incardina il contratto di servizio quinquennale.

Nel rispetto delle prerogative attribuite dalla legge al Governo e, segnatamente, Ministero dello sviluppo economico (di seguito, MISE) e al Ministero dell'economia e delle finanze (di seguito, MEF), l'Autorità è il soggetto investito di una specifica funzione di vigilanza ai sensi dell'art. 48 del TUSMAR, dovendo verificare che il servizio pubblico (di seguito, anche SP) venga prestato ai sensi della normativa nazionale ed europea in materia di servizio pubblico radiofonico e televisivo, del contratto di servizio e della relativa regolamentazione attuativa.

A tale specifico riguardo, vale ricordare che la legge n. 249 del 1997, all'art. 1, comma 6, lett. b), n. 10 prevede che l'Autorità proponga al Ministero delle comunicazioni (ora MISE) lo schema della convenzione annessa alla concessione – verificando poi l'attuazione degli obblighi ivi previsti –

mentre la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi esprime parere obbligatorio entro trenta giorni, sia sullo schema di convenzione che sul contratto di servizio. Tale potere di proposta ha sembra essere mantenuto inalterato anche a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 9 della legge n. 198/2016 che ha novato l'art. 49 del TUSMAR inserendo il comma 1-*quinquies*. Una lettura coordinata delle due norme porta a ritenere che la nuova disposizione abbia soltanto ridisegnato l'iter che porta all'approvazione della convenzione annessa alla concessione per il servizio pubblico radiotelevisivo non andando, invero, ad intaccare il potere di proposta dell'Autorità.

I. Oggetto della concessione

L'oggetto della concessione è l'affidamento dell'esercizio della missione di servizio pubblico radiotelevisivo e multimediale: la Concessionaria si impegna a compiere la missione di servizio pubblico agendo nell'interesse pubblico, promuovendo le finalità pubbliche stabilite e raggiungendo gli obiettivi prefissati. Gli obiettivi devono essere definiti con chiarezza e devono uniformarsi ai principi di cui al punto II.

La missione del SP è innanzitutto la risposta ad un interesse generale e ad un servizio "universale" tale da: 1) garantire che i servizi siano raggiungibili e a portata di mano di ogni tipo di pubblico, rendendo i contenuti disponibili, gratuiti nella fruizione, su un'ampia gamma di piattaforme; 2) fornire una gamma di contenuti e servizi che rappresentino i diversi interessi della popolazione italiana; 3) riflettere le diversità della società italiana e al tempo stesso rappresentarne l'unità attraverso eventi e momenti chiave; 4) garantire che servizi e contenuti rappresentino un bene sociale e di interesse generale per l'Italia, con un'offerta sia popolare sia di nicchia e di alta qualità e valore, assicurando che la società di SP fornisca ai "contribuenti" (chi paga il canone) e al sistema qualcosa a cui si riconosce valore. L'informazione, la formazione – anche tecnologica - e l'intrattenimento restano compiti primari da perseguire con imparzialità, professionalità e consapevolezza del ruolo.

II. Principi e valori del servizio pubblico

La missione del SP si fonda su principi di "universalità" dovendo garantire la massima diffusione dei servizi, la diversificazione dell'offerta e la rappresentazione delle diversità; la concessionaria è tenuta a tal fine a rendere i contenuti disponibili attraverso tutte le tecnologie e per mezzo delle diverse piattaforme e gratuiti nella fruizione.

La concessionaria pubblica si impegna a garantire che i propri servizi e i propri contenuti rappresentino un bene sociale e di interesse generale per l'Italia. In particolare, la concessionaria pubblica:

- recepisce e applica i principi e i valori sanciti nella nostra Carta costituzionale e negli atti dell'Unione Europea;
- promuove e rafforza i valori della società democratica, garantendo il pluralismo in tutte le sue declinazioni, assicurando la dialettica delle opinioni, la tutela delle minoranze linguistiche, etniche, religiose, il principio di pari opportunità, il rispetto della dignità umana e della persona, favorendo l'inclusione, l'integrazione e la coesione sociale in tal modo garantendo altresì la sensibilizzazione sul fenomeno dell'immigrazione e sui flussi migratori che interessano il Paese;
- sensibilizza la lotta verso i fenomeni di odio, intolleranza, xenofobia e dunque verso tutte le forme, anche virtuali, di violenza verbale e fisica e garantisce la rappresentanza delle fasce deboli;
- garantisce l'unità del Paese anche svolgendo il ruolo di motore dell'innovazione tecnologica e della educazione digitale, e promuove la sua presenza nel mondo.

In ogni caso, la Convenzione annessa all'atto di concessione deve garantire l'indipendenza del servizio pubblico nello svolgimento dei suoi compiti e nell'adempimento della sua missione di servizio pubblico.

III. Attività consentite alla Concessionaria

Le attività della Concessionaria sono realizzate avendo come punto di riferimento il "valore pubblico" dell'offerta e si articolano in:

- attività editoriali inerenti contenuti televisivi, radiofonici e multimediali, destinate sia al mercato interno che al mercato internazionale;
- attività di trasmissione del segnale e copertura universale del servizio;
- attività commerciali purché coerenti con la missione e i valori del servizio pubblico e non pregiudizievoli allo svolgimento dello stesso. Le attività commerciali devono essere opportunamente separate da quelle di servizio pubblico e non possono essere finanziate da risorse pubbliche;
- attività di servizio ausiliari o complementari all'accessibilità e alla fruizione del SP e di servizi di utilità sociale (es. assistenza disabili; servizi per la promozione o ascolto dei programmi, inclusi servizi e applicazioni digitali).

IV. Missione e ruolo del servizio pubblico

Appare prioritario definire il mandato della concessionaria pubblica individuandone la missione e, di conseguenza, il perimetro del servizio pubblico che serve l'interesse generale, è garanzia di democrazia e pluralismo, promuove la qualità dei prodotti editoriali e culturali, favorisce qualità e innovazione dei servizi di comunicazione e informazione.

La RAI deve svolgere un ruolo fondamentale di traino per l'intero sistema audiovisivo, operando secondo cinque linee direttrici:

- 1) tutela dei diritti fondamentali e dei diritti della società civile;
- 2) qualità distintiva dell'offerta e marcato orientamento all'innovazione linguistico-espressiva e a funzioni educativo-formative come prerogativa di tutta la programmazione, lineare e non-lineare;
- 3) sostegno diretto e consistente allo sviluppo della produzione audiovisiva;
- 4) valorizzazione del patrimonio audiovisivo pubblico;
- 5) orientamento all'innovazione tecnica nel settore radiotelevisivo.

Pertanto, declinando le singole linee direttrici, la concessionaria:

- o si pone come obiettivo l'inclusione di tutti i cittadini, rappresentando e dando voce a tutte le componenti della società e avendo come punto di riferimento il "valore pubblico" dell'offerta reso riconoscibile da contenuti e servizi di qualità che rendano l'offerta medesima chiaramente distinguibile da quella commerciale (privata);
- o garantisce un'informazione pluralista, tutelandone l'obiettività, la completezza, la lealtà e l'imparzialità contribuendo all'approfondimento e alla comprensione da parte del pubblico dell'attualità politico-istituzionale, economica, culturale e di cronaca;
- o tutela i cittadini assicurando una rappresentazione adeguata e priva di stereotipi di tutte le componenti della società cui garantisce pari dignità. A tal fine, la Concessionaria si impegna ad adottare le misure attuative necessarie a rafforzare le tutele:
 - delle persone con disabilità sensoriali, garantendo l'accesso, con strumenti tecnologici adeguati, a tutta la programmazione, compresi i grandi eventi di qualunque natura (culturali, politici, scientifici, sportivi come ad es. le Olimpiadi o i mondiali di calcio etc.). A questo scopo, la società concessionaria deve adottare idonee misure anche tecniche intese ad assicurare l'effettivo

accesso alla programmazione di servizio pubblico alle persone con disabilità sensoriali, fornendo un'adeguata informazione circa le modalità adottate per consentire tale accesso così concorrendo alla rimozione di ogni ostacolo di ordine culturale e fisico potenzialmente discriminante nei confronti delle persone disabili;

- dei minori, con particolare riguardo al disagio giovanile legato alle dipendenze, incluse quelle connesse all'uso delle nuove tecnologie della comunicazione, al bullismo e cyber-bullismo, all'utilizzo dei media digitali, etc.;
 - della donna con l'obiettivo di superare le immagini e le rappresentazioni più stereotipate e di contrastare fenomeni come il femminicidio e la violenza, prestando inoltre la dovuta attenzione alla dinamica storica di emancipazione delle donne.
- o svolge un ruolo di ricomposizione dei diversi pubblici, ponendosi come luogo di condivisione, di confronto e di scambio di idee e opinioni;
 - o si rivolge ad un pubblico quanto più ampio possibile, attraverso un'offerta che sia comunque in grado di fornire aspetti e punti di vista diversi tra loro ed anche inediti;
 - o promuove e valorizza il patrimonio culturale delle regioni e province italiane, rappresentando la ricchezza, la complessità e la varietà del territorio e delle sue comunità locali;
 - o contribuisce a promuovere all'estero le eccellenze italiane, proiettando l'Italia sul piano internazionale anche in un'ottica di cooperazione con i servizi pubblici di altri Paesi. Pertanto, al fine di rappresentare la specificità italiana nel contesto internazionale, deve predisporre offerte radiotelevisive e multimediali anche in altre lingue, a partire da quella inglese;
 - o valorizza l'offerta radiofonica quale complemento essenziale del Servizio pubblico e si impegna ad ampliare la copertura del segnale in tecnologia digitale e a dare nuovo impulso alla programmazione di utilità sociale, in particolare ai programmi di infoviabilità, sicurezza stradale e informazione d'emergenza, sviluppando al riguardo tecniche di differenziazione del segnale per aree territoriali, allo scopo di assicurare un servizio pienamente utile ed efficiente.
 - o assume un ruolo centrale ed è punto di riferimento per l'industria creativa audiovisiva e digitale, dando impulso alla produzione e alla distribuzione di prodotti nazionali ed europei. Tale obiettivo potrebbe essere perseguito, in primo luogo, attraverso un affinamento e una rimodulazione degli attuali specifici vincoli di programmazione e

soprattutto di investimento, nonché attraverso un maggior rigore nella loro implementazione tale da garantirne l'efficacia. La Convenzione potrebbe prevedere obiettivi ulteriori, rispetto a quelli già previsti dall'ordinamento, di promozione della diversità culturale, di promozione della produzione europea o indipendente, di tutela di generi o linguaggi particolarmente meritevoli tenendo tuttavia presente che la proliferazione delle sotto-quote ha dimostrato di non essere uno strumento efficace rispetto all'obiettivo perseguito;

- contribuisce con un ruolo di traino al rilancio e alla internazionalizzazione dell'industria audiovisiva;
- valorizza, rafforza e rende accessibili le teche, sede rilevante della memoria culturale del Paese. In particolare, la RAI dovrebbe impegnarsi a proseguire e concludere il processo di digitalizzazione dell'archivio storico radiotelevisivo, utilizzando le tecnologie più avanzate di archiviazione e catalogazione, in funzione di conservazione e valorizzazione della memoria audiovisiva del paese;
- svolge un ruolo di avanguardia sperimentando, mediante le nuove piattaforme e tutti i *device* disponibili, i linguaggi e modalità espressive, soluzioni che avvicinino il cittadino alle tecnologie digitali e contribuiscano all'alfabetizzazione digitale del Paese e al superamento del *cultural divide*. In particolare, nell'ambito di un confronto dialettico tra nuovi consumi e vecchie abitudini, si apre un grande spazio per la concessionaria del servizio pubblico e per la sua missione - da difendere, arricchire ed aggiornare - di riduzione del divario sociale, sia attraverso iniziative efficaci di contrasto al *digital divide* e di alfabetizzazione digitale, sia garantendo comunque a tutti l'accesso gratuito a programmi di qualità, dotati di tratti distintivi rispetto alle offerte commerciali e alle imprese private.

V. Modalità di finanziamento e assetto societario

La concessionaria pubblica dovrà avere una marcata connotazione di servizio tale da giustificare le ragioni del finanziamento pubblico a beneficio della collettività e nel rispetto delle regole sugli aiuti di Stato.

La Rai si avvale delle risorse derivanti dalla raccolta del canone radiotelevisivo, al contempo la stessa raccoglie e trasmette pubblicità, sebbene con tetti agli affollamenti più restrittivi di quelli previsti per i soggetti privati.

Il nuovo regime di riscossione del canone di cui alla legge 208/2015 (co. 153 e ss., il cd. "canone in bolletta") introduce un sistema di finanziamento potenzialmente in grado di accrescere le risorse a disposizione della Concessionaria. Tuttavia, la contestuale riduzione dell'importo unitario del canone ordinario (da 113,50 a 90 euro), nonché la previsione di utilizzare una quota delle risorse derivanti dalla raccolta del canone per altre finalità, potrebbero avere un effetto calmierante rispetto al recupero delle somme con la soluzione individuata per limitarne l'evasione. Ferma restando, pertanto, la necessità di una attenta valutazione in merito agli esiti del processo di riforma in atto, le risorse economiche di cui la Concessionaria beneficia devono essere utilizzate per avvicinare i cittadini al SP, rafforzare il carattere distintivo della sua programmazione, garantire una maggiore qualità del prodotto e innovazione del servizio.

La presenza di inserzioni pubblicitarie in tutti i canali e servizi, generalisti e specializzati, televisivi e Internet, e in tutte le fasce orarie, ha determinato un progressivo e marcato orientamento dell'offerta dell'operatore di servizio pubblico italiano alle dinamiche commerciali. Le eventuali nuove entrate derivanti dalla raccolta del canone dovrebbero perciò indurre una riduzione della dipendenza del servizio pubblico dal mercato pubblicitario, con ciò diminuendo i rischi di assecondare istanze del pubblico non rispondenti al "valore" e alla missione pubblica del servizio in concessione.

Le risorse dovranno ovviamente essere proporzionate agli obiettivi di servizio assegnati alla concessionaria. Appare necessario che tali risorse siano stabili e prevedibili su un arco temporale ragionevolmente lungo: a tale proposito, la previsione di un finanziamento su base quinquennale, contenuta nella recente proposta di nuova concessione per la BBC, appare ben ponderata tra la duplice esigenza, da un lato, di assicurare la flessibilità della finanza e fiscalità pubblica e, dall'altro, di assicurare la possibilità per l'azienda di programmare attività gestionali che possono comportare operazioni complesse di riconversione e riallocazione delle risorse. Una previsione dell'ammontare del canone su base quinquennale sarebbe peraltro allineata con la durata dei prossimi contratti di servizio.

La revisione del regime del canone rende necessario che le attività di Servizio pubblico siano nettamente distinguibili e identificabili come tali. In tal senso il perimetro del servizio pubblico va riconsiderato e dettagliato allo scopo di rendere efficace il modello di separazione e corretta e trasparente la gestione delle risorse derivanti dal canone. Particolare attenzione in questa attività di revisione, deve essere posta nel bilanciamento tra una riduzione del condizionamento commerciale nelle attività che utilizzano il canone e una maggiore flessibilità in quelle che si avvalgono esclusivamente di risorse commerciali.

Il concorso del finanziamento da mercato può, in certa misura, essere giustificato e coerente con la natura pubblica dell'attività svolta: in particolare, ciò si giustifica in un'ottica di contenimento del

costo del servizio per la collettività. Tuttavia, in coerenza con i principi delineati, occorre che tali risorse – per la loro entità e per il modo in cui vengono generate – *non assumano consistenza tale da alterare la funzione stessa dell'emittente e, in definitiva, la sua natura. In altre parole, il finanziamento da mercato può essere coerente con la missione di servizio qualora concorra solo marginalmente alla copertura del relativo onere, ma non quando sia tale da trasformare la concessionaria del servizio pubblico in una tipica "impresa" audiovisiva sul mercato della raccolta pubblicitaria.* A tal fine, appare coerente che gli spazi pubblicitari siano rigorosamente contingentati, anche al di sotto dei tetti di affollamento attualmente previsti su ciascuna rete. Si potrebbe ipotizzare di eliminare la pubblicità tabellare sui canali prioritariamente o esclusivamente finanziati dal canone perché questi devono avere un forte orientamento alle missioni centrali del servizio pubblico (informazione, offerte per bambini, cinema, cultura, scuola, documentari etc.) trovando una giustificazione in tale perimetro e non in quello delle offerte commerciali.

Tuttavia, anche sotto un profilo contabile – finanziario, è necessario assicurare il massimo grado di trasparenza circa la destinazione delle risorse rivenienti dal canone.

A questo riguardo, si osserva quanto segue.

a) Separazione contabile (art. 47 TU – delibera 102/05/CONS)

Allo stato, la Concessionaria predispone una contabilità separata indicando i ricavi derivanti dal gettito del canone e gli oneri sostenuti nell'anno solare precedente per la fornitura del servizio sulla base di uno schema predisposto dall'Autorità.

Sulla base dell'esperienza maturata in questi anni, è lecito affermare che l'attuale modello di separazione contabile non ha pienamente corrisposto a principi di efficacia ed economicità dell'azione amministrativa, producendo procedure di *compliance* onerose sia sul lato della società obbligata, sia sul lato del regolatore/controllore, per di più in presenza di scarsi poteri reali di indirizzo, correzione e sanzione. In particolare, per quanto la Commissione richieda come requisito minimo la separazione contabile, è poi la stessa Commissione a chiedere agli Stati membri "*di considerare come forma di pratica migliore la separazione funzionale...*". La sola separazione contabile non sembra dunque, allo stato attuale, lo strumento più efficace per garantire il rispetto dei principi di mercato cui la concessionaria è tenuta alla luce di chiare disposizioni e indicazioni di rango comunitario (Comunicazione relativa all'applicazione delle norme sugli aiuti di Stato al servizio pubblico di emittenza radiotelevisiva (2009/C 257/01) e, con specifico riferimento alla Rai, decisioni della Commissione 15 ottobre 2003 (2004/399/CE) e 20 aprile 2005).

Le criticità evidenziate potrebbero essere superate laddove – previa una puntuale definizione della missione di servizio pubblico – la separazione contabile fosse accompagnata dalla introduzione di una separazione funzionale unitamente alla previsione di più incisivi poteri di vigilanza e sanzione in capo all’Autorità. Ciò consentirebbe di soddisfare adeguatamente le esigenze di trasparenza poste dalle norme europee.

b) Separazione funzionale :

- o **organizzazione:** creazione di due divisioni aziendali indipendenti con responsabili distinti e distinti obiettivi;
- o **contenuti e finanziamento:** attuare, all’interno del gruppo RAI, una separazione funzionale tra le Divisioni che producono contenuti e servizi attualmente riconducibili all’aggregato A finanziate prevalentemente (o esclusivamente) dal canone (Divisione A) e le Divisioni che producono contenuti e servizi riconducibili all’aggregato B finanziate da risorse commerciali (la pubblicità, secondo i limiti di affollamento da definire, e altre attività commerciali (Divisione B).

Il perimetro delle attività riconducibili a ciascuna delle due Divisioni deve essere individuato sulla scorta dei criteri e delle modalità individuati in relazione all’esercizio dell’attività di vigilanza *ex ante* (vedi *infra*, cap. VI).

L’ipotesi prospettata appare, allo stato, la più idonea a conciliare le diverse esigenze e, segnatamente, da un lato, quella di assicurare una maggiore trasparenza nella rendicontazione dell’utilizzo delle risorse pubbliche e, dall’altro lato, quella di assicurare la continuità operativa della concessionaria pubblica.

In prospettiva, sulla scorta delle esperienze maturate in altri Paesi europei e tenuto conto degli esiti prodotti dalla applicazione del modello descritto di separazione funzionale, potranno essere valutati modelli evolutivi, quali in particolare quello della separazione societaria. Un simile modello comporta, sotto il profilo della struttura organizzativa, la creazione di due società, con bilanci e contabilità interne separate, duplicazione di strutture a tutti i livelli dell’organigramma fino al Consiglio di Amministrazione - fermo restando il mantenimento del pacchetto di controllo e la proprietà in capo agli stessi soggetti; sotto il profilo dei contenuti, missione e finanziamento la società A, interamente finanziata dal canone, dovrebbe essere investita delle *mission* più importanti e delicate del servizio pubblico e dovrebbe vincolare la propria azione al rispetto dei principi e dei valori che ne discendono: integrazione, coesione sociale, educazione, tutela del patrimonio culturale e linguistico, pluralismo interno, rappresentazione di tutte le istanze ed i punti di vista della società, la tutela dei minori, tutela della rappresentazione del ruolo della donna, tutela e rappresentazione delle

minoranze di qualunque natura (culturale, religiosa, linguistica); la società B, interamente finanziata dalle attività commerciali, dovrebbe avere una *mission* di servizio pubblico diversa e complementare rispetto a quella alla società A, meno vincoli, ed un carattere distintivo più preciso e puntuale sui temi dell'innovazione, della sperimentazione e della promozione dell'industria creativa nazionale.

VI. Vigilanza sul raggiungimento degli obblighi di servizio pubblico. Sistemi di valutazione e trasparenza

I sistemi di indicazione degli obiettivi (*ex ante*) e di valutazione della *performance* (*ex post*) rappresentano strumenti fondamentali per vigilare sulla missione di servizio pubblico al fine di accertare, da un lato, l'indice di gradimento e di soddisfazione del pubblico rispetto al servizio reso dalla concessionaria, dall'altro per verificare il corretto utilizzo delle risorse pubbliche e la loro effettiva destinazione all'adempimento degli obblighi di servizio pubblico.

- Trasparenza

La Concessionaria si impegna:

- a dare evidenza pubblica a tutte le spese, distinte per categorie, che superino una certa soglia pre-definita (contratti di appalto, consulenze, retribuzione dei membri del Consiglio e dei dirigenti, contratti con artisti/ giornalisti);
- a dare evidenza pubblica alle decisioni adottate dal CDA o dall'Amministratore delegato allorquando abbiano un impatto di spesa (in relazione alle soglie pre-definite) o abbiano rilevanza esterna rispetto alla missione di servizio pubblico;
- a rafforzare le misure di trasparenza a favore dei cittadini volte ad una più chiara identificazione dell'impiego delle risorse pubbliche nelle diverse linee di attività.

- Meccanismi di verifica e obblighi di comunicazione

I controlli e le valutazioni sull'esercizio del mandato di servizio pubblico devono essere condotti da un soggetto indipendente e con strumenti d'analisi oggettivi e puntuali, nell'interesse dei cittadini-utenti e del servizio pubblico medesimo. La Concessionaria deve essere sottoposta a verifiche stringenti sul mandato, sull'esecuzione dello stesso, e sull'utilizzo del denaro pubblico. L'adempimento del mandato deve essere verificabile sulla base dei principi di efficienza, trasparenza, corretto utilizzo del finanziamento pubblico.

A tal fine, compiti di vigilanza, esercitabili sia *ex ante* che *ex post*, dovrebbero essere posti in capo all'AGCom, quale Autorità indipendente di regolazione e controllo del settore. Fissato il perimetro

del servizio pubblico, ad Agcom possono essere affidate funzioni di vigilanza sia sugli aspetti qualitativi che su quelli quantitativi.

Quanto alla verifica della rispondenza dell'offerta di contenuti e servizi alla missione di servizio pubblico, l'analisi deve essere condotta sulla base di parametri quali-quantitativi stabiliti *ex ante* dall'Autorità previa consultazione pubblica. Per quanto riguarda i riferimenti quantitativi, essi sono già presenti, seppur suscettibili di ulteriori integrazioni, nella normativa vigente; quelli qualitativi andrebbero individuati muovendo dal sistema *Qualitel* che andrebbe tuttavia rigorosamente implementato anche al fine di tenere conto adeguatamente del livello di soddisfazione del pubblico.

La verifica *ex post*, da esercitare secondo precise ricorrenze temporali, si fonda su relazioni redatte dalla concessionaria secondo modelli fissati dall'Autorità in base ai suddetti parametri. All'Autorità deve essere riservata la funzione di accertare il raggiungimento degli obiettivi, con la facoltà di intervenire, laddove necessario, con misure correttive e i rimedi regolamentari più idonei.

Quanto all'utilizzo delle risorse, allo stato l'art. 47 del TUSMAR prevede che, al fine di consentire la determinazione del costo di fornitura del servizio pubblico generale radiotelevisivo e di assicurare la trasparenza e la responsabilità nell'utilizzo del finanziamento pubblico, la società concessionaria predisponesse il bilancio di esercizio indicando in una contabilità separata i ricavi derivanti dal gettito del canone e gli oneri sostenuti nell'anno solare precedente per la fornitura del suddetto servizio, sulla base di uno schema approvato dall'Autorità. La contabilità separata è soggetta a controllo da parte di una società di revisione, nominata dalla società concessionaria e scelta dall'Autorità tra quante risultano iscritte all'apposito albo tenuto presso la Commissione nazionale per le società e la borsa, ai sensi dell'articolo 161 del TUB, di cui al d.lgs. 58/98.

La concreta implementazione della separazione funzionale sopra descritta postula l'esigenza di pervenire ad un adeguamento del modello di rendicontazione fino ad ora adottato dalla concessionaria. In particolare, muovendo dal vigente dettato normativo – pur suscettibile di modifiche che lo rendano più efficace – l'Autorità dovrebbe definire non solo il modello contabile, ma, ancora prima, il perimetro delle attività riconducibili a ciascuna delle due Divisioni aziendali sopra prospettate, evitando che l'allocatione sia rimessa alla esclusiva discrezionalità della concessionaria. L'erogazione del canone dovrebbe tenere conto dell'effettivo raggiungimento, in ossequio a principi di efficacia ed efficienza, degli obiettivi di servizio pubblico.

Alla luce delle considerazioni svolte, l'adempimento da parte della concessionaria degli obblighi di cui al citato art. 47 del TUSMAR, come declinati nelle norme regolamentari attuative, dovrebbe essere sottoposto ad una più rigorosa verifica *ex post* da parte dell'Autorità sulla scorta dei risultati contenuti nella relazione della società di revisione (art. 47, comma 2)

Con riferimento all'art. 47, comma 3, del TUSMAR si evidenzia che mentre il legislatore italiano sancisce che la concessionaria ha diritto al ristoro dei costi che "prevedibilmente verranno sostenuti in tale anno per adempiere gli specifici obblighi di servizio pubblico generale radiotelevisivo" la Commissione nella citata raccomandazione è maggiormente prescrittiva circa l'efficienza economica richiedendo che: "il livello della compensazione deve essere determinato in base all'analisi dei costi che avrebbe dovuto sostenere per adempiere tali obblighi una normale impresa, gestita con efficienza e adeguatamente attrezzata in modo da essere in grado di soddisfare le necessarie esigenze del servizio pubblico"

L'attuazione del mandato della Concessionaria dovrebbe essere sottoposto a verifiche di breve periodo (annuale), di medio mandato (5 anni, in concomitanza con la scadenza del contratto di servizio), e ad una valutazione finale (allo scadere della Concessione).

VII. Rete, piattaforme e multimedialità

Il servizio pubblico generale radiofonico, televisivo e multimediale comunque garantisce "la diffusione di tutte le trasmissioni televisive e radiofoniche di pubblico servizio della società concessionaria con copertura integrale del territorio nazionale, per quanto consentito dallo stato della scienza e della tecnica".

Quanto al servizio radiofonico oggetto della Convenzione, esso è esercitato in maniera tale da:

- garantire, anche attraverso accordi di accesso alle reti, la diffusione dei programmi a livello internazionale;
- assicurare la copertura "universale" sul territorio nazionale;
- diffondere contenuti articolati in ambito regionale, sub-regionale e interregionale e dare spazio all'informazione regionale/locale.

La concessionaria si impegna a promuovere l'innovazione e a garantire, anche attraverso l'uso efficiente delle frequenze e la realizzazione di una rete regionalizzata, la penetrazione sul territorio nazionale della tecnologia radio digitale terrestre (DAB).

Quanto al servizio televisivo (DTT), la concessionaria garantisce la realizzazione delle infrastrutture per la trasmissione televisiva su frequenze terrestri in tecnica digitale e la diffusione dei contenuti a carattere nazionale e regionale/locale.

Il servizio televisivo oggetto della Convenzione è esercitato in modo tale da:

- promuovere il coordinamento internazionale, anche al fine della diffusione di programmi e contenuti di servizio pubblico all'estero;

- assicurare la copertura universale sul territorio nazionale e a livello regionale/locale attraverso la rete in tecnologia digitale terrestre, realizzata a regola d'arte e sviluppata tenendo conto di ogni miglioramento consentito dal progresso tecnologico;
- garantire un efficace ed efficiente uso dello spettro radioelettrico. Al fine di assicurare la diffusione del servizio pubblico televisivo sul territorio nazionale e regionale, alla concessionaria sono assegnate frequenze nell'ambito della revisione del Piano nazionale delle frequenze in seguito alla liberazione della banda 700 MHz, fatta salva la possibilità – laddove più efficiente – di acquisire capacità trasmissiva da soggetti terzi e senza ledere gli interessi della società di servizio pubblico.

Tenuto conto delle innovazioni che hanno investito il digitale terrestre, la concessionaria sviluppa la propria rete tenendo conto delle soluzioni più efficaci ed efficienti nel medio e lungo termine, promuovendo l'innovazione tecnologica alla luce della penetrazione di nuovi apparecchi televisivi e dell'evoluzione delle abitudini dei cittadini/consumatori. Per aiutare la transizione e spingere l'adozione di terminali più evoluti, si potrebbe altresì ipotizzare che la concessionaria abbia obblighi di trasmissione e copertura più stringenti di quelli che saranno stabiliti per i privati.

Al fine di garantire la copertura universale, in presenza di criticità o limiti alla diffusione attraverso la rete digitale terrestre, la concessionaria garantisce – senza costi aggiuntivi per gli utenti – la diffusione integrale sul territorio della televisione lineare gratuita attraverso qualsiasi altra tecnologia disponibile (satellite, cavo, sistema di telecomunicazioni/accesso Internet). Gli operatori di rete terzi possono/devono ri-trasmettere il segnale di servizio pubblico televisivo conservandone le caratteristiche e le specificità originarie. La scelta tra possibilità o obbligo di ri-trasmissione su tutte le piattaforme televisive dipenderà dalla relazione con le condizioni (obbligatorie o commerciali) di distribuzione dei programmi/contenuti di servizio pubblico da determinare nel contratto di servizio pubblico. In ogni caso, il principio ispiratore degli obblighi di accessibilità deve essere tecnologicamente neutro, con l'impegno per la concessionaria ad assicurare un accesso universale e gratuito ai propri programmi anche nei casi in cui l'utente dovesse utilizzare una piattaforma che rende necessaria la decriptazione del segnale

Un obbligo di *must carry* – ovvero di ri-trasmissione del servizio pubblico così come determinato dalla Convenzione o specificato dal contratto di servizio - su tutte le piattaforme televisive al fine di garantirne l'universalità e senza contributi aggiuntivi di accesso appare essere la soluzione più idonea rispetto ad un obbligo di *must offer* dei canali/contenuti di servizio pubblico nei sistemi/servizi di distribuzione, in quanto in grado di favorire gli investimenti in contenuti di servizio pubblico senza influenzare i prezzi pagati dai consumatori su piattaforme e servizi di accesso a pagamento.

La concessionaria assicura, anche tramite il proprio sito Internet, una informazione corretta e semplificata delle modalità di ricezione del segnale, eventualmente prevedendo un servizio di segnalazione e assistenza per la risoluzione di criticità nella ricezione della TV digitale attraverso la propria rete digitale terrestre e le altre piattaforme di diffusione.

Secondo gli indirizzi dell'Unione europea, la definizione del mandato di servizio pubblico deve riflettere anche lo sviluppo e la diversificazione delle attività nell'era digitale ed includere servizi audiovisivi su tutte le piattaforme di distribuzione. Il servizio pubblico radiofonico e televisivo deve essere costruito sulle nuove tecnologie/servizi digitali e deve soprattutto rispondere alle abitudini dei consumatori dell'era digitale e alle modalità di fruizione di contenuti audiovisivi delle nuove generazioni.

Ciò comporta l'esigenza di fissare specifici obblighi di servizio pubblico sia a garanzia della diffusione della web TV del servizio pubblico, sia per lo sviluppo di servizi multitasking in ambiente Internet (interattività, *Cloud*, *Social net*, ecc.). E' importante investire nella diffusione gratuita (ri-trasmissione) dei canali/contenuti del servizio radiofonico e televisivo tradizionale e che la concessionaria renda fruibile sulla piattaforma IP – e attraverso varie modalità anche personalizzate - l'offerta di contenuti in *streaming*; servizi di VoD, che valorizzino i propri archivi e contenuti; attività di *trading* e *licensing* delle proprie produzioni; servizi e funzioni per la selezione di contenuti e notizie dal "patrimonio" generale del servizio pubblico da parte dei singoli utenti attraverso l'interattività e lo sviluppo di applicazioni.

VIII. Attività di ricerca e sperimentazione

La Concessionaria si impegna a condurre e promuovere:

- attività di ricerca su sistemi di produzione, trasmissione, diffusione, ricezione con specifica attenzione per le risposte dei pubblici, in particolare quelli multitasking;
- attività di ricerca su contenuti, linguaggi, formati dell'audiovisivo e della radio, in una prospettiva di innovazione comunicativa, che consenta una "riconquista" di pubblici in fuga e comunque entro un continuo confronto con le migliori esperienze europee e internazionali.

IX. Contratto di servizio

Il contratto di servizio:

- o declina puntualmente la missione del SP;
- o fissa gli obiettivi dell'operatore pubblico;

- definisce i meccanismi di valutazione delle attività/servizi da compiere secondo gli indirizzi fissati nella Convenzione annessa alla concessione;
- stabilisce la scansione temporale (breve-medio periodo) delle verifiche da rendere pubbliche;
- dettaglia i compiti di vigilanza ed i relativi poteri sanzionatori individuati dalla Convenzione annessa alla concessione.

